

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI CONCESSIONARI DELLA “GREENCARD STUDENTI”

1. La richiesta della “GreenCard” Studenti implica piena accettazione delle presenti condizioni di rilascio e di utilizzazione.
2. La “GreenCard” consente agli studenti concessionari di ottenere agevolazioni presso servizi e attività commerciali aventi finalità culturali e ricreative che aderiscono all’iniziativa.
3. La “GreenCard” è emessa dalla Provincia di Brindisi su richiesta dell’interessato avente il requisito dell’iscrizione al corso di studi di una Scuola Secondaria Superiore del territorio provinciale o ad uno dei corsi di laurea attivati presso il Polo Universitario di Brindisi.
4. La validità della “GreenCard” decorre dalla data di rilascio e dura fino al 31 dicembre dell’anno in cui è previsto, secondo il regolare corso di studi, il conseguimento della maturità o della laurea di primo livello o di quella specialistica.
5. La “GreenCard” resta di proprietà della Provincia di Brindisi che mantiene la facoltà di chiederne la restituzione, sospenderne o revocarne l’efficacia in qualsiasi momento e a propria insindacabile discrezionalità.
6. Lo studente concessionario mantiene in ogni momento la facoltà di rinunciare alla “GreenCard” e di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dall’elenco dei concessionari.
7. E’ vietata la cessione della “GreenCard” a terzi ed ogni uso difforme da quanto previsto dal presente Regolamento.
8. Lo studente concessionario dovrà prontamente comunicare per iscritto alla Provincia l’eventuale furto, distruzione o smarrimento della “GreenCard”.
9. Lo studente concessionario della “GreenCard”, per ottenere i benefici ed i vantaggi offerti dai partner dell’iniziativa, è tenuto ad esibire la carta unitamente ad un documento di riconoscimento.
10. La Provincia non è responsabile dell’eventuale uso improprio o illecito fatto della “GreenCard” da parte dello studente concessionario né dell’eventuale inadempimento dei partner con riferimento ai beni o alle prestazioni offerte. Ogni contestazione relativa a tali inadempimenti dovrà essere risolta direttamente tra lo studente concessionario e i partner coinvolti e dovrà essere portata a conoscenza della Provincia.
11. All’atto della richiesta della “GreenCard”, lo studente concessionario dovrà fornire alla Provincia i propri dati personali, che saranno inseriti in apposito modulo, ed esibire un documento di riconoscimento del quale saranno annotati gli estremi. La Provincia, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal D.lgs 196/2003, esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli studenti concessionari della card.
12. Gli accordi tra la Provincia ed i partner commerciali che aderiscono all’iniziativa sono definiti nell’apposita convenzione sottoscritti con ogni partner. Le parti possono, di comune intesa, modificare la convenzione in qualsiasi momento.
13. Le eventuali modifiche saranno rese note agli studenti concessionari della card mediante avviso pubblicato sul sito internet della Provincia e/o all’albo degli istituti scolastici interessati.
14. Il foro competente per eventuali controversie tra la Provincia e gli studenti concessionari della card sull’interpretazione e l’attuazione di tale convenzione è quello di Brindisi